

Prot.n.59/23-na  
Circ.n.15/23

Ai Consiglieri nazionali  
Ai Presidenti regionali  
Ai Presidenti provinciali  
Alle Segreterie regionali  
Alle scuole dell'infanzia FISM  
per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 9 maggio 2023

**Oggetto: Obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni  
Scadenza 30 giugno 2023**

Ricordiamo la scadenza del **30 giugno 2023** per l'obbligo di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel **2022** di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000 come previsto dall'art 1 commi da 125 a 125 sexies e 127 della L.124/2017.

**Si prega di fare riferimento alla Circolare n. 31/22 del 7 giugno 2022 per le informazioni di base.**

Vanno però considerate le novità introdotte dal **DL n. 73/2022**, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito in **Legge n. 122 del 04/08/2022** nonché la proroga al **31.12.2023** della sospensione del regime sanzionatorio disposta dal **DL n. 198/2022**, c.d. "Decreto Milleproroghe".

**SOCIETÀ DI CAPITALI / DI PERSONE, COOPERATIVE E DITTE INDIVIDUALI**

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125-bis, le informazioni relative ai benefici economici ricevuti devono essere fornite:

- ✓ nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio (ordinario) / consolidato;
- ✓ in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o di non sussistenza dell'obbligo di redazione della Nota integrativa (micro-imprese e società di persone / ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi), tramite pubblicazione delle informazioni entro il 30 giugno di ogni anno: – sul proprio sito Internet;

ovvero, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

PRIMA  
BAMBINI

Va evidenziato che, in base all'art. 3, comma 6-bis del citato DL n. 73/2022 convertito in Legge n. 122 del 04/08/2022 “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, per gli **enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio** o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello **previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo**”.

La nuova disposizione dovrebbe riguardare le società che redigono il bilancio abbreviato. Queste ultime, essendo obbligate a predisporre la Nota integrativa (ancorché in forma “ridotta”), possono fornire nella stessa le informazioni richieste (in alternativa alla pubblicazione sul sito Internet / portale digitale dell'associazione di categoria).

**NB** La semplificazione in esame, stante l'assenza di una specifica disposizione in merito alla relativa decorrenza, si ritiene applicabile all'adempimento connesso alle erogazioni 2022, da effettuare nel 2023. Non è chiaro se la predetta possibilità possa essere estesa anche alle micro imprese (esonerate dalla predisposizione della Nota integrativa).

Si potrebbe desumere dalla norma la possibilità, da parte delle micro-imprese, in quanto “non tenute alla nota integrativa”, di riportare le informazioni in esame in calce allo Stato patrimoniale nello specifico campo presente nella Tassonomia XBRL.

## **SOSPENSIONE DELLE SANZIONI**

Come sopra accennato, la previsione di cui al citato comma 125-ter:  
è stata **“sospesa” per il 2021** dall'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all'1.1.2022, ulteriormente prorogata al 31.7.2022 dall'art. 1, comma 28-ter, DL n. 228/2021, c.d. “Decreto Milleproroghe”;

è stata **differita al 01/01/23** per il 2022 dall'art. 3-septies del citato DL n. 228/2021 convertito in legge 25/02/22 n.15.

Da ultimo, in sede di conversione del DL n. 198/2022, convertito in legge 14 del 24/02/23 con l'art. 22-bis è stato previsto che:

**“per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.124 è prorogato al 1° gennaio 2024”.**

Ancorché la formulazione di tali disposizioni non risulti di immediata comprensione, è possibile desumere che la sospensione delle sanzioni riguarda l'inosservanza dell'obbligo in esame

rispettivamente nel **2021** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2020), nel **2022** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2021) e nel **2023** (con riferimento ai benefici ricevuti nel 2022).

**Va comunque considerato che la sospensione interessa (soltanto) l'applicazione delle sanzioni e non l'obbligo dell'adempimento in esame.**

Di conseguenza, la proroga dell'applicazione delle sanzioni **si traduce, di fatto, in un allungamento del "periodo di tolleranza"** per l'effettuazione dell'adempimento in esame, il quale per i benefici 2020 e 2021 doveva essere effettuato entro il 30.6.2022 per il 2020; entro il 31.12.2022 per il 2021 e per i benefici 2022 dovrà essere effettuato entro il 31.12.2023.

Tuttavia l'effettiva operatività della stessa appare possa interessare soltanto i soggetti tenuti a fornire le informazioni relative agli aiuti ricevuti tramite pubblicazione sul sito Internet / portale digitale. Per i soggetti tenuti a riportare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio, dovendo rispettare i termini di approvazione / deposito del bilancio, l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità effettuato "tardivamente" richiede di "integrare" la Nota integrativa del bilancio già approvato / depositato con conseguente necessità di riapprovare lo stesso e di effettuare un nuovo deposito presso il Registro Imprese: cosa alquanto complicata.

Normativa:

Legge 4 Agosto 2017 n.124, Art 1 commi da 125 a 125 sexies e 127;

DL n. 73/2022 convertito in legge n. 122 del 04/08/2022, art. 3, comma 6-bis;

DL n. 198/2022, convertito in legge n.14 del 24/02/23, art. 22-bis.

Cordiali saluti.


Il Responsabile Area gestionale

Luca Iemmi



Il Presidente nazionale

Giampiero Redaelli



PRIMA BAMBINA